

DELIBERA N. 388/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ M.G.M. - TV MAGNA GRECIA MEDIA AND TELEVISION - S.R.L. (EMITTENTE RADIOTELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELECAPRI SPORT”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E 3, COMMA 8, DELLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 6 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, comma 2;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 3, comma 8;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione del 4 febbraio 2011 n. 2/11/DIC/UDIS – PROC. 29/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 7 febbraio 2011, con il quale è stata contestata alla società M.G.M. - TV Magna Grecia Media And Television - s.r.l. (di seguito anche M.G.M.), esercente l’emittente radiotelevisiva in ambito locale “*Tele Capri Sport*”- a seguito della segnalazione da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico - la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, comma 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per avere fornito degli aggiornamenti del risultato sportivo ad intervalli inferiori a quelli previsti e per aver effettuato la cronaca televisiva di alcuni eventi calcistici in data 29 agosto 2010 e 10 ottobre 2010; in particolare:

- il programma “*Studio & Stadio*”, andato in onda il 29 agosto 2010 dalle ore 16.15 circa alle ore 18.09 circa, è incentrato sul commento relativo all’andamento delle squadre campane di Prima e Seconda Divisione del campionato di calcio 2010-2011 organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, effettuato oltre che dalla conduttrice anche dal tecnico sportivo Franco Villa presente nello studio televisivo; inoltre, la conduttrice effettua, per tutta la durata della trasmissione, dei collegamenti telefonici, durante i quali viene sempre trasmessa una comunicazione scritta del risultato dell’evento (ore 16.16, 16.19, 16.27, 16.34, 16.38, 16.42, 16.53, 16.58, 17.01, 17.05, 17.13, 17.18, 17.25, 17.27, 17.33, 17.39, 17.50, 18.02, 18.05 e 18.07 circa), con i diversi inviati presenti negli stadi in cui si disputano le partite delle squadre campane (ore 16.16, 16.58 e 17.50 circa con Tommaso D’Angelo per l’incontro Salernitana – Luzzana, ore 16.19, 17.05 e 17.39 circa, con Giuseppe Marcatelli per l’incontro Juve Stabia – Foligno, ore 16.27, 17.13 e 17.52 con Orlando Savarese per l’incontro Nocerina – Cavese, ore 16.34, 17.25 e 17.57 circa con Raffaele Bergavi per l’incontro Catanzaro Neapolis, ore 16.38, 17.28 e 18.05 circa con Titti Festa per l’incontro Avellino – Milazzo, ore 16.42, 17.18 e 18.07 circa, con Luca Romano per l’incontro Lanciano – Benevento, ore 16.53 e 17.33 circa con Michele Gargiullo per l’incontro Pergocrema – Sorrento, ore 17.01 e 18.02 circa, con Alfonso Belsito per l’incontro Pavia – Paganese). Gli inviati, durante i collegamenti, forniscono talvolta l’aggiornamento del risultato della partita, descrivono le azioni di gioco più salienti svoltesi sino a quel momento e, in alcuni casi, effettuano la cronaca in diretta della partita, esemplificativamente:

- ore 16.16 circa Tommaso D’Angelo: “*Intanto i minuti di gioco sono 18 e 0 a 0 è il punteggio tra Salernitana e Luzzana; in 18 minuti di gioco la Salernitana si è resa particolarmente pericolosa con dalla medio distanza con Montellino e il portiere De Gennaro si è salvato in calcio d’angolo, diciamo che il pallone di gioco è sostanzialmente in mano ai granata con la*

formazione ospite che tenta di tanto in tanto di andare via in contropiede, soprattutto grazie alla capacità tecnica di del suo numero 7 che è Lauria”;

- ore 16.23 circa Giuseppe Marcatelli: *“C’è il quarto calcio d’angolo per i padroni di casa, attendiamo il fischio dell’arbitro, per la Juve Stabia con la storica, classica divisa gialla e ble, mentre il Foligno con la classica tenuta bianca, il risultato resta invariato sullo 0 a 0, adesso è la Juve Stabia ad attaccare, [...] c’è ora l’attacco da parte dei padroni di casa che viene sventato dal Foligno che poi riesce anche ad acquisire, grazie al direttore di gara, un calcio di punizione nella prima tre quarti, a sbloccare una situazione che sembrava alquanto difficile, 0 a 0 il risultato, nessun ammonito, cinque a zero il conto dei corner battuti dalla Juve Stabia”;*

- il programma “*Studio & Stadio*” del 10 ottobre 2010 dalle ore 14:49 circa sino alle ore 16:46 circa, è incentrato sul commento relativo all’andamento delle squadre campane di Prima e Seconda Divisione del campionato di calcio 2010-2011 organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, effettuato oltre che dalla conduttrice anche dal tecnico sportivo Franco Villa e dal sig. Marco Branca presenti nello studio televisivo; inoltre la conduttrice effettua, per tutta la durata della trasmissione dei collegamenti telefonici, durante i quali viene sempre fornita una comunicazione scritta del risultato dell’evento (come ad esempio alle ore 14.58, 15.07, 15.14, 15.17, 15.22, 15.40, 15.44, 15.50, 15.55, 16.08, 16.11, 16.11, 16.17, 16.21, 16.23, 16.28 e 16.32 circa), con i diversi inviati presenti negli stadi in cui si disputano le partite delle squadre campane, (ore 14.58, 15.55 e 16.21 circa con Tommaso D’Angelo per l’incontro Spal – Salernitana, ore 15.07 e 16.17 circa con Peppe Mercatelli per l’incontro Juve Stabia – Viareggio, ore 15.14 e 16.11, circa con Alfonso Belsito per l’incontro Reggiana – Paganese, ore 15.17 e 16.32 circa con Orlando Savarese per l’incontro Pisa – Cavese, ore 15.22 e 16.28 circa con Domenico Zappella per l’incontro Avellino – Pomezia, ore 15.40 circa con Annamaria Jodice per l’incontro Aversana N. – Fondi, ore 15.44 e 16.23 circa con Raffaele Bergomi per l’incontro Brindisi – Neapolis, ore 15.50 e 16.08 circa con Guido Piediferro per l’incontro Forza e Coraggio e Turris). Gli inviati, durante i collegamenti, forniscono talvolta l’aggiornamento sul risultato della partita, descrivono le azioni di gioco più salienti svoltesi sino a quel momento e, in alcuni casi, effettuano la cronaca in diretta della partita, esemplificativamente:

- ore 16:11 circa con Alfonso Belsito: *“Nei primi 45 minuti di gioco la Reggiana ha raggiunto il pareggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Severino, questo per un tocco di mano di Martinelli, il tocco c’è stato ma distanza dall’avversario era molto, molto ravvicinata con una presa quasi naturale del corpo di Martinelli ma il direttore di gara talaltro su segnalazione del suo assistente ha fischiato il calcio di rigore a favore della Reggiana dove Severino è stato bravo a spiazzare Gabrieli, poi la Reggiana al 33^ sulle ali dell’entusiasmo è riuscito a trovare il 2 a 1, Paganese che è andata in difficoltà sui cross dalla destra ed in uno di questi la difesa è stata*

debole al limite dell'area di rigore e Alessi con un sinistro a giro a fregato nuovamente Gabrieli”;

- ore 16:17 circa Peppe Mercatelli: “[...] *Il colpo ad effetto di sinistro, che supera la barriera e va a terminare alle spalle di Pizzorro, bravo l'estremo difensore del Viareggio ma che viene superato proprio da Tarantino con questo colpo ad effetto, che dà alla Juve Stabia la possibilità di andare in vantaggio, dopo circa 11 minuti di gioco nel corso della ripresa; stavo dicendo di un primo tempo brutto, dove l'unica azione degna di cronaca è quella di Longobardi che al 32^ minuto del Viareggio solo dai 15 metri, ha beccato la traversa svanendo la possibilità del vantaggio per gli ospiti, ma solo quella è stata l'azione ed ora nella ripresa con Tarantino che riesce a confezionare prima un calcio di punizione, perché viene atterrato al limite e poi con la palla che ha superato l'estremo difensore portando in vantaggio la Juve Stabia quindi Juve Stabia 1 Viareggio 0”;*

VISTA la richiesta di audizione presentata in data 8 marzo 2011 – pervenuta all'Autorità in data 11 marzo 2011 (prot. n. 11760) – e sentita la società in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 30 marzo 2011, nel corso della quale la società M.G.M. si è limitata a visionare i dvd contenuti le registrazioni delle partite oggetto di contestazione e ad estrarre copia degli atti, riservandosi, altresì, di presentare documentazione integrativa;

VISTA la successiva nota pervenuta in data 19 aprile 2011 (prot. n. 17995), in base alla quale la società afferma che *“alla luce del recente swich off in digitale già avvenuto nella regione Campania, mai si sarebbero potute verificare telecronache in diretta”*; inoltre la società a seguito della visione dei supporti acquisiti in sede di accesso, ritiene che i filmati possano essere stati alterati e manomessi, senza tuttavia fornire ulteriori elementi al riguardo;

VISTO il registro dei programmi, acquisito dal Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza e pervenuto in data 6 maggio 2011 (prot. n. 21651) in base al quale si conferma la trasmissione dei programmi sopra descritti nelle date indicate;

RITENUTO che non è accoglibile quanto eccepito dalla società M.G.M. sia perché il passaggio dal sistema analogico al digitale, nella regione Campania, è del tutto influente in materia di cronaca radiotelevisiva di eventi calcistici in mancanza di diritti in capo alla società, sia perché dalla visione del registro dei programmi le trasmissioni contestate risultano essere effettivamente andate in onda, né risultano essere state investite le autorità competenti per l'accertamento dell'eventuale manomissione dei supporti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, *“L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore*

della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”;*

RILEVATO che durante il programma *“Studio & Stadio”* andato in onda il 29 agosto 2010, dalle ore 16:15 circa alle ore 18:09 circa, e il 10 ottobre 2010, dalle ore 14:49 circa sino alle ore 16:46 circa, sull'emittente radiotelevisiva in ambito locale *“Tele Capri Sport”*, come sopra descritto, sono stati forniti, per tutta la durata del programma, degli aggiornamenti del risultato sportivo ad intervalli inferiori a quelli previsti e che è stata effettuata la cronaca televisiva di diversi eventi calcistici;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e dell'articolo 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per ciascuna delle due violazioni contestate, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società M.G.M. deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza dell'emittente che comporta una minore incisività della violazione medesima, benché riferita a due giornate di programmazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria in via rateale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di 20.658,28 (ventimilaseicentocinquantotto/28) pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per ciascuna delle due (n. 2) violazioni rilevate in data 29 agosto 2010 e 19 ottobre 2010, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società M.G.M. - TV Magna Grecia Media And Television - s.r.l., con sede legale in Piazza Municipio n. 80, 80133 Napoli, esercente l'emittente radiotelevisiva in ambito locale "Tele Capri Sport", di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,28 (ventimilaseicentocinquantotto/28);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 388/11/CONS*", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 388/11/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n.

104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola